

TI_GERICHTE 15.2022.111 vom 29. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.111

FR: TI_GERICHTE 15.2022.111 du 29 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 15.2022.111 del 29 novembre 2022

Regeste

Comminatoria di fallimento. Società escutente cancellata dal registro italiano delle imprese dopo l'avvio dell'esecuzione. Diritto di consultazione dei terzi

Erwägungen

E. 30

gennaio 2020, come si evince dalla visura ordinaria prodotta dalla ricorrente (doc. E, pagg. 1 e 5); che – orbene – le autorità di esecuzione forzata devono esaminare d'ufficio la capacità dell'escutente di procedere in via esecutiva (corollario dell'esercizio dei diritti civili) quando dagli atti emergono seri dubbi al riguardo, mentre l'autorità di vigilanza è tenuta, giusta l'art. 22 LEF, ad accertare d'ufficio la nullità degli atti emessi a richiesta di una persona inesistente o priva dell'esercizio dei diritti civili (DTF 140 III 177 consid. 4; sentenza della CEF 15.2010.99 del 10 settembre 2010, pag. 2; Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 18 e 19 a ad art. 67 LEF); che il ricorso va pertanto accolto nella misura in cui tende all'accertamento della nullità della comminatoria di fallimento, emessa (il 2 settembre 2022) a un momento in cui la società escutente era già stata cancellata dal registro delle imprese; che il precetto esecutivo è invece stato notificato, il 18 febbraio 2016 (doc. D), allorquando la PI 1 non era ancora stata cancellata; che in linea di principio la cessazione della personalità giuridica dell'escutente dopo l'avvio dell'esecuzione non ha effetti sugli atti esecutivi eseguiti in precedenza, nella misura in cui l'esecuzione potrebbe riprendere il suo corso dallo stadio in cui era giunta al momento del decesso (art. 59 cpv. 2 LEF) o della cancellazione dal registro di commercio, a meno che prescrizioni legali imperative vi ci ostano, ove la società dovesse essere nuovamente iscritta nel registro di commercio o un terzo intervenire come cessionario del credito posto in esecuzione (DTF 73 III 62 consid. 1); che in particolare l'esecuzione validamente iniziata non può considerarsi “caduca” (citata DTF 73 III 62 consid. 2; sentenza della CEF 15.2004.186 del 12 gennaio 2005, RtiD 2005 II 767 n. 63c, consid. 3.2); che nella misura in cui tende all'annullamento dell'intera esecuzione (che è una sola, a dispetto del cambiamento di numero a contare dalla domanda di continuazione, che ha motivi solo informativo-tecnici), il ricorso va per contro respinto; che ciò vale pure per la richiesta di cancellazione dell'esecuzione dal registro delle esecuzioni, in mancanza di una decisione che ne accerti la nullità o l'annullamento giusta l'art. 8 a cpv. 3 lett. a LEF; che, tuttavia, nella misura in cui, al momento attuale, l'esecuzione non può più essere continuata dalla PI 1 e che i suoi ex soci e titolari di quote sociali non ne hanno formalmente chiesto la prosecuzione a nome proprio (fatta salva comunque sia la procedura dell'art. 77 LEF), l'UE ne iscriverà la perenzione nei suoi registri alla data della cancellazione della società dal registro delle imprese (il 30 gennaio 2020), ciò che avrà per effetto che il diritto di consultazione dei terzi si estinguerà il 30 gennaio 2025 in virtù dell'art. 8 a cpv. 4 LEF

(citata 15.2004.186 consid. 3.3); che in definitiva il ricorso va parzialmente accolto nel senso che va accertata la nullità della comminatoria di fallimento e ordinata all'UE l'iscrizione nel registro delle esecuzioni della perenzione dell'esecuzione (n. _____2 e _____1) con la data del 30 gennaio 2020; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la comminatoria di fallimento emessa nell'esecuzione n. _____1 è dichiarata nulla ed è ordinato all'Ufficio d'esecuzione d'iscrivere nei suoi registri la perenzione dell'esecuzione n. _____2 della sede di Lugano e n. _____1 della sede di Mendrisio. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.